COMUNE DI BIELLA
SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Marca da bollo da Euro 16.00

Al Sig. Sindaco del Comune di Biella

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA
DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
(L.R. 28/99 – D.G.R. 2 APRILE 2001 N. 32-2642)
D.C.C n.85 del 31 ottobre 2017

Il/La sottoscritto/a……...

nato/a a …….(…….) il……...

residente a ……. (…….) in via …… n. ……

Codice fiscale/P.IVA……..

cittadinanza…….

In qualità di titolare della ditta ……..

Cell……..e-mail……

Oppure

In qualità di legale rappresentante della Società ……...

Con sede legale a ……...

Via …….. n. ……..

Codice fiscale/P.IVA……..

Cell……..e-mail……

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

CHIEDE

Autorizzazione temporanea di commercio su area pubblica, con le seguenti modalità:

periodo _____

orario (massimo 5 ore giornaliere): _____

spazio occupato (metri):_____

località:_____

DICHIARA
(Art.46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

|__| di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 (1)

|__| che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal libro I, titolo I capo II del D. Lgs. n.159/2011 – *Antimafia*

|__| di voler esercitare il commercio dei prodotti compresi nel settore merceologico

|__| Alimentare

|__| Non alimentare

Ed in particolare porrà in vendita i seguenti articoli:

_____

|__| dichiara, inoltre, la propria regolarità contributiva e fiscale.

<u>Si allegano</u>: <u>n.2 marche da bollo Euro 16,00 per rilascio autorizzazione</u>

(data)_____

FIRMA

_____

(1) Non possono esercitare l'attivita' commerciale di' vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
(…)
3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.